Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Lunedì, 16 febbraio** | **Numero 38**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nella pubblicazione del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 19, che modifica la composizione del Consiglio superiore delle miniere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 detto mese n. 17, per inesattezza della copia trasmessaci, alla seconda riga del capoverso dell'art. 9 del decreto stesso, è stato erroneamente stampato « alla diretta dipendenza del Ministero », invece di « alla diretta dipendenza del ministro », come leggesi nel testo originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 106 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1919, n. 1970;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sono applicabili soltanto agli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919 e alle famiglie degli impiegati in servizio alla data stessa.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 113 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1 n. 2 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278;

Ritenuta l'opportunità di continuare a far disporre dalle autorità giudiziarie il pagamento delle rate del-

l'assegno annuo fisso a favore degli ufficiali giudiziari, e di provvedere altresì a semplificare la gestione della Cassa di previdenza per quanto concerne i contributi arretrati;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro se gretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno annuo fisso, di cui al n. 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, sarà pagato posticipatamente in base a mandato che i primi presidenti delle Corti di cassazione e delle Corti d'appello emetteranno il primo giorno d'ogni mese a favore di ciascuno degli ufficiali giudiziari dipendenti, sul capitolo del bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto per le «spese di giustizia».

Prima di presentare tale mandato al ricevitore del registro per il pagamento, l'interessato, ai fini del prelevamento da eseguirsi dal ricevitore stesso per il contributo personale dovuto alla Cassa di previdenza, dovrà farvi apporre dalla cancelleria dell'Ufficio giudiziario, cui è addetto, una dichiarazione debitamente vistata, con la quale si certifichi l'ammontare dei proventi da lui riscossi nel mese immediatamente precedente e s'indichi la somma da prelevare.

Art. 2.

Nei conti individuali degli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza per ciò che riguarda i contributi dovuti a tutto l'anno 1919, l'accreditamento verrà eseguito solo in quanto il relativo versamento avvenga al più tardi entro il 31 dicembre 1920.

Il periodo di servizio senza il pagamento del corrispondente contributo personale, prestato dall'istituzione della Cassa a tutto l'anno 1919, è considerato utile al solo fine del raggiungimento del diritto ad assegno di riposo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 114 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi ministri dell'industria, commercio e lavoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esame delle domande e la risoluzione delle controversie concernenti il pagamento del prezzo delle merci che furono requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei Comuni già occupati dal nemico, già attribuiti al Collegio speciale istituito con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, sono devoluti, a decorrere dal 15 febbraio 1920, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra costituite a sensi dell'art. 26 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, che approva il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 2.

Il Collegio speciale istituito con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, resterà in funzione fino all'esaurimento degli affari attualmente pendenti e per l'esame delle nuove istanze che venissero presentate fino al 15 febbraio 1920.

Esso dovrà ultimare il suo lavoro entro il 31 luglio 1920.

Art. 3.

Le nuove domande concernenti l'oggetto indicato nell'art. 1 dovranno essere dagli interessati presentate all'agente delle imposte dirette secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e modificato con successivo decreto Luogotenenziale 24 luglio 1919, numero 1425. Le norme di procedura stabilite nel detto testo unico e nei relativi regolamenti per le istanze di risarcimento di danni di guerra, si applicano anche per le domande prevedute nel presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente **decreto**, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo **osservare**.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — FERRARIS — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 8 novembre 1918, con cui il Consiglio provinciale di Firenze stabiliva di inscrivere nell'elenco delle provinciali la strada intercomunale che, staccandosi dalla provinciale detta Traversa di Romagna presso Abeto, in comune di Marradi, si congiunge alla provinciale della Busca presso Tredozio;

Ritenuto che, proceduto si alla prescritta pubblicazione della deliberazione citata in tutti i Comuni della Provincia, non vennero prodotti reclami;

Considerato che la strada di cui si tratta conduce, mediante la provinciale Traversa di Romagna, alla stazione ferroviaria di Marradi e mediante la provinciale della Busca si allaccia alla nazionale n. 34, formando così una diretta comunicazione fra le valle del Montone e del Lamone, attraverso i contrafforti dell'Appennino;

Che, per il suo percorso e la sua ubicazione, ha notevole importanza nei riguardi agricoli commerciali ed industriali, e presenta quindi i caratteri voluti dall'art. 13, lettera *d)* della vigente legge sulle opere pubbliche per essere dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della citata legge;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata tra le provinciali di Firenze la strada intercomunale che, staccandosi dalla provinciale Traversa di Romagna presso Abeto, in comune di Marradi, si congiunge alla provinciale Busca presso Tredozio.

Il predetto Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Vista l'Ordinanza 27 dicembre 1918 e 29 giugno 1919 del Comando supremo, nonchè la propria Ordinanza 1° ottobre stesso anno;

Decreta:

Il termine fino al quale il Giudizio può accordare al debitore una dilazione di pagamento per i crediti in denaro stabilito e prorogato con le succitate ordinanze, è prorogato fino al 31 marzo 1920.

Trento, 30 dicembre 1919.

Il commissario generale civile: CREDARO.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Viste le ordinanze del Comando supremo del 27 dicembre 1918 e del 24 giugno 1919;

Visto il decreto di questo Commissariato generale civile in data 29 settembre 1919;

DECRETA:

Il termine fino al quale il Giudizio può concedere al debitore una dilazione di pagamento per crediti in denaro, stabilito con le ordinanze suindicate, è prorogato al 30 giugno 1920.

Trieste, 30 dicembre 1919.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visto che nel precedente decreto 27 corrente, n. 2959, Gab., per errori di trascrizione alla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto stesso è stata inserita la parola «sublocatario» in luogo della parola «sublocatore», e all'art. 15 è stato richiamato l'art. 5:

Decreta:

1° Fermo restando in ogni altra sua parte l'articolo 2 del decreto 27 gennaio corrente, n. 2959, alla lettera *b)* viene rettificato nei seguenti termini:

b) in diretto di esso al proprietario ed al sublocatore;

2° nell'art. 15 è soppresso il richiamo dell'art. 5.

Trieste, 30 gennaio 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	80.20	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.46	—

Corso medio dei cambi

del giorno 14 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 127,95 — Londra 62,16 — Svizzera 300,75 — New York 18,39 — Oro 246,45.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con decreto Luogotenenziale del 15 maggio 1919:

Valenti Cesare, istitutore di 2ª classe, fu collocato, a sua domanda, in aspettativa, per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno pari al terzo dello stipendio, a decorrere dal 1° giugno 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919:

Dente Alfredo, istitutore di 1ª classe — Rondina Luigi, applicato di 3ª classe, furono collocati, a loro domanda, in aspettativa per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno pari alla metà dello stipendio, a decorrere dal 1° giugno 1919.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 maggio 1919:

Mauceri Vincenzo, istitutore di 1ª classe, dichiarato dimissionario a decorrere dal 2 maggio 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919:

Cohen Isacco, istitutore di 3ª classe, dichiarato dimissionario dal 17 maggio 1919.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 giugno 1919:

Castelli Giuseppe, istitutore di 3ª classe, collocato in aspettativa a sua domanda, per comprovati motivi di salute, dal 16 giugno 1919, con l'annuo assegno pari al terzo dello stipendio.

Bernabò Silorata dott. Gino, vice direttore di 2ª classe, collocato a sua domanda in aspettativa per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno pari alla metà dello stipendio, a decorrere dal 16 giugno 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 15 giugno 1919:

Tonini dott. Tarquinio, contabile di 4ª classe, fu collocato a sua domanda in aspettativa per comprovati motivi di salute, dal 1° luglio 1919, con l'annuo assegno pari alla metà dello stipendio.

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1° aprile p. v. non avrà luogo giacchè, ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865, tra il cessato Governo pontificio e i signori Eduardo Blount e C., è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 13 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	457834	Galluccio Assunta, minore sotto la tutela di Ferrone Beniamino, dom. a Capua (Caserta). Vincolata	L.	7 —
»	585584	Tellatin Arrigo ed Attilio fu Antonio, minorenni sotto la patria potestà della madre Foffano Clotilde fu Giuseppe, vedova di Tellatin Antonio, dom. a Padova	»	700 —
»	588515	Miotti Antonio fu Giuseppe, dom. in Bergamo	»	980 —
»	223537	Congregazione di carità del comune di Zugliano (Vicenza)	»	140 —
»	228513	Comune di Zugliano (Vicenza)	»	14 —
»	775030	Cesa Caterina fu Vittorio Stefano, nubile, dom. a Caneva di Sacile (Udine)	»	49 —
»	775031	Cesa Vittorio fu Vittorio Stefano, dom. a Caneva di Sacile (Udine)	»	49 —
»	778300	Cesa Maria fu Vittorio Stefano, nubile, interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria della sorella Cesa Caterina, nubile, dom. a Caneva (Udine)	»	49 —
Debito comuni di Sicilia	9599 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Gangitano Marianna fu Gaetano moglie di Turano Antonio. Per la proprietà: Gangitano Giuseppe fu Gaetano, dom. a Palermo.	»	25 50
3,50 0/0	604387 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Giordano Annetta fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Pizzocaro Eugenia, ved. di Giordano Luigi, dom. a Como. Per l'usufrutto: Pizzocaro Eugenia fu Giuseppe, ved. di Giordano Luigi, dom. a Como.	»	73 50
Cons. 5 0/0 (1917)	3911	Beneficio Arcipretale di San Tommaso Apostolo in Caneva (Udine)	»	270 —
5 0/0	1118475	Confraternita del suffragio nella Chiesa di San Giuseppe in Langiano (Forlì)	»	35 —
3,50 0/0	658770	Gandino Natale di Giovanni Battista, dom. a Castelspina (Alessandria). Vincolata	»	28 —
»	386568	Pia Fondazione disposta da Savelli Diana in Roccaranieri, frazione del comune di Longone Sabino (Perugia), sotto l'amministrazione del Comune e della Congregazione di carità di Longone Sabino	»	7 —
Cons. 3,50 0/0 (1902)	12863	Pia Fondazione della Divina Misericordia, istituita da Savelli Rosa-Diana in Rocca Ranieri, frazione del comune di Longone Sabino (Perugia)	»	66 50
»	13743	Intestata come la precedente	»	126 —
3,50 0/0	244958	Candotti Luigi fu Giuseppe, dom. a Muzzana del Turgnano (Udine). Vincolata	»	7 —
»	562847	Beneficio parrocchiale di Sappada (Belluno)	»	31 50
Cons. 5 0/0 (1917)	29621	Università agraria di Monte Compatri (Roma)	»	250 —
Cons. 5 0/0 (1918)	39195	Sepe Ascanio fu Giulio, dom. a Roma	»	135 —
»	46068	Intestata come la precedente	»	525 —

Roma, 30 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1918, n. 693, ed il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Veduto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Veduto il regolamento speciale per l'Amministrazione centrale e provinciale dell'istruzione pubblica, approvato con R. decreto 25 gennaio 1914, n. 114;

Riconosciuta la necessità di coprire il terzo dei posti vacanti nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale della istruzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 9 posti di applicato nell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica con lo stipendio iniziale annuo di lire tremila.

Art. 2.

Le domande di ammissione a tale concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero della istruzione pubblica (Segretariato generale), non più tardi del giorno 15 marzo 1920. In esse i concorrenti dovranno indicare esattamente il proprio indirizzo.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° diploma di licenza normale o ginnasiale o tecnica, o il certificato dell'ottenuta ammissione o promozione alla 2ª classe dell'Istituto tecnico;

2° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, aveva compiuto l'età di anni 18 e non aveva oltrepassato l'età di anni 35. Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli impiegati avventizi assunti in servizio dell'Amministrazione della istruzione pubblica con decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti, potranno prendere parte al concorso senza limitazione di età;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato medico dal quale risulti che il concorrente ha sana e robusta costituzione ed attitudine fisica all'impiego cui aspira;

5° certificato di regolare condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale negativo rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7° documento dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

8° fotografia del concorrente con la firma di lui autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il concorrente potrà inoltre utilmente documentare: *a)* di essere ex-combattente (cioè aver appartenuto a reparti di combattimento); essere stato ferito in combattimento, essere invalido di guerra, essere insignito di medaglia al valore o di altra attestazione speciale di merito di guerra; *b)* di essere orfano di guerra; *c)* i servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni dello Stato.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 3 i cittadini delle Provincie italiane facenti parte del territorio del Regno e dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 3, 4, 5 e 6 coloro i quali già abbiano un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere muniti delle occorrenti legalizzazioni dell'autorità prefettizia o giudiziaria.

I documenti indicati ai nn. 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande che perverranno al Ministero (Segretariato generale) dopo il 15 marzo 1920, o che non saranno redatte in carta legale o corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo, e debitamente legalizzati, non avranno effetto. Non sarà valido il riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni.

Il Ministero si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti alla visita di un sanitario da esso delegato.

Art. 4.

L'esame del concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte saranno le seguenti:

1° componimento di lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia;

2° aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

3° saggio di dattilografia);

Ai candidati saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materia della prova orale:

1° elementi di storia d'Italia degli ultimi due secoli;

2° elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

3° nozioni di ordinamento amministrativo dello Stato;

4° lingua francese (lettura e versione).

Art. 5.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti.

A parità di punti avranno la precedenza:

1° chi sia invalido di guerra;

2° chi sia orfano di guerra;

3° chi sia insignito di una medaglia al valore o di altra distinzione speciale di merito di guerra;

4° chi sia stato ferito in combattimento;

5° chi abbia appartenuto a reparti di combattimento;

6° chi presti, da un anno almeno, servizio negli uffici governativi della istruzione pubblica;

7° chi sia impiegato di ruolo in altre Amministrazioni dello Stato.

A parità di punti tra due o più concorrenti, i quali abbiano uno stesso titolo di preferenza, a norma del capoverso precedente, prevale chi è maggiore di età. La maggiore età è anche titolo di precedenza, a parità di punti, tra due o più concorrenti, che non abbiano alcuno dei titoli sopra elencati.

I vincitori saranno nominati ai posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria, salvo i diritti concessi dalle vigenti leggi ai sottufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza, ed in genere, agli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Art. 6.

Le spese occorrenti per il presente concorso graveranno su capitolo 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 febbraio 1920.

Il ministro: BACCELLI.

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il relativo regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, num. 756;

Veduto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Veduto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Veduto il regolamento speciale per l'Amministrazione centrale e provinciale della istruzione pubblica, approvato con R. decreto 25 gennaio 1914, n. 114;

Riconosciuta la necessità di coprire la metà dei posti vacanti nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della istruzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 13 posti di segretario nell'Amministrazione centrale della istruzione pubblica, con lo stipendio iniziale annuo di lire quattromila.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero della istruzione pubblica (Segretariato generale) non più tardi del giorno 15 marzo 1920. In esse i concorrenti dovranno indicare esattamente il proprio indirizzo.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° diploma di laurea in giurisprudenza, in lettere o in filosofia, conseguito in una Università o in un Istituto universitario del Regno;

2° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, aveva compiuto l'età di anni 21 e non aveva oltrepassato l'età di anni 35. Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e gli impiegati avventizi assunti in servizio dell'Amministrazione della istruzione pubblica, con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti, possono prendere parte al concorso senza limitazione di età;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato medico, dal quale risulti che il concorrente ha sana e robusta costituzione ed attitudine fisica all'impiego cui aspira;

5° certificato di regolare condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale negativo rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

7° documento da cui risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

8° fotografia del concorrente con la firma di lui, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il concorrente potrà inoltre utilmente documentare:

a) di essere ex-combattente (cioè di avere appartenuto a reparti di combattimento); essere stato ferito in combattimento; essere invalido di guerra; essere insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra; *b*) di essere orfano di guerra; *c*) i servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni dello Stato.

Potrà inviare con la domanda le pubblicazioni di cui egli fosse autore.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 3° i cittadini delle Provincie italiane, non facenti parte del territorio del Regno, e dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 coloro che già abbiano un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere muniti delle occorrenti legalizzazioni dell'autorità prefettizia o giudiziaria.

I documenti indicati ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande che perverranno al Ministero (Segretariato generale) dopo il 15 marzo 1920, o che non saranno redatte in carta legale, o corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo e debitamente legalizzati, non avranno effetto. Non sarà valido il riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni.

Il Ministero si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti alla visita di un sanitario da esso delegato.

Art. 4.

L'esame del concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Delle tre prove scritte una sarà su un tema di diritto civile, una su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale ed una su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materia della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto costituzionale ed il diritto amministrativo;

b) la legge ed il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati in ciascuna delle prove scritte.

Art. 5.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti.

A parità di punti avranno la precedenza: 1° chi sia invalido di guerra; 2° chi sia orfano di guerra; 3° chi sia insignito di medaglia al valore od altra distinzione speciale di merito di guerra; 4° chi sia stato ferito in combattimento; 5° chi abbia appartenuto a reparti di combattimento; 6° chi presti da un anno almeno servizio negli uffici governativi della istruzione pubblica; 7° chi sia impiegato di ruolo nelle altre Amministrazioni dello Stato.

A parità di punti tra due o più concorrenti i quali abbiano uno stesso titolo di preferenza, a norma del capoverso precedente, prevale chi è maggiore di età. La maggiore età è anche titolo di preferenza, a parità di punti, fra due o più concorrenti che non abbiano alcuno dei titoli sopra elencati.

I vincitori del concorso saranno nominati ai posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Le spese occorrenti per il presente concorso graveranno sul capitolo 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 febbraio 1920.

Il ministro: BACCELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 5 febbraio 1920
(*Continuazione*)

***Presidenza** del vice presidente* MELODIA
e poi del vice presidente FABRIZIO COLONNA.

MORTARA. Non è inutile tener presente che quella legge fu deliberata quando usciva appena dall'infanzia la vita della Corte di cassazione di Roma, ed erano ancora in pieno vigore le funzioni delle Corti di cassazione territoriali del Regno.

Il legislatore del 1877 non andò oltre nel riconoscere la competenza della Corte di cassazione di Roma.

Così per undici anni continuò questo stato di rapporti fra la Corte di cassazione di Roma e le Corti di cassazioni territoriali. Si ebbero così due giudici per la stessa causa; onde contraddizioni e moltiplicazione dei giudizi.

La legge Zanardelli del 1888 introdusse l'interpretazione unica del merito, ed instaurò la Corte di cassazione penale unica in Roma, sopprimendo le sezioni penali delle Cassazioni regionali, le quali in quel giorno furono veramente decapitate, e rimasero le sole sezioni civili senza possibilità di funzionare a sezioni unite.

Non si addentra ad esaminare per qual modo una disposizione così logica fosse applicata solo in parte. Ad ogni modo l'art. 13 del decreto-legge in discussione, pone riparo a questo stato di cose, richiamando l'applicazione della legge del 1888.

Si è fatto un abuso intollerabile della questione di incompetenza.

Egli crede che sia da porre un freno a tale abuso che prostituisce la giustizia e danneggia il cittadino (*Approvazioni*).

Ripete che le disposizioni del decreto-legge nulla hanno che fare con la questione della Cassazione unica, sulla quale accetterà la discussione più ampia, tanto più che nessuna ragione personale lo anima. Egli combatte per un ideale, e non per interesse personale come da alcuni si è detto; e coglie l'occasione per dichiarare che egli non ha intenzione di ritornare all'ufficio di primo presidente della Cassazione di Roma.

Spera che il consenso del Senato lo aiuterà ad ottenere la vittoria (*Applausi vivissimi*).

D'ANDREA. Rileva che per effetto dell'articolo 13 basterebbe ad un litigante sollevare la questione d'incompetenza per sottrarsi al suo giudice naturale.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto (*interrompendo*). Qui non è il caso del giudice naturale.

D'ANDREA. Oggi, dopo due anni si criticano le due leggi esistenti per le Cassazioni e si vogliono emendare con un decreto-legge.

Concorrevano gli estremi per emettere tale decreto-legge? Egli crede di no.

Di più, la questione non è relativa all'ordinamento giudiziario, come ha detto il ministro, ma processuale. Dare ad una Corte di cassazione ciò che si toglie ad un'altra, non è forse questione giurisdizionale?

Secondo lo Statuto non si può derogare all'ordinamento giudiziario se non in virtù di legge.

Il titolo del decreto poi non fa parola di ciò che è contenuto negli articoli 12 e 13.

Conchiude che, nel presente momento, il Senato deve essere severo nel voler rispettato il diritto del Parlamento, e confida che vorrà approvare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento proposto dal senatore D'Andrea all'articolo unico del progetto di legge.

L'emendamento non è approvato.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Propone che il titolo del disegno di legge sia così modificato: « Conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039 che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma i ricorsi provenienti dalle nuove provincie del Regno e modifica gli articoli 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, e 5 della legge 31 marzo 1877 n. 3761 ».

Posta ai voti, la proposta è approvata.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Presidenza del vice presidente COLONNA-FABRIZIO

Votazione a scrutinio segreto.

FRASCARA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Si lasciano le urne aperte.

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 1676, per l'affitto a trattativa privata dei terreni demaniali e dei diritti di pesca spettanti allo Stato sulle acque pubbliche a favore di Società cooperative agricole e di produzione e lavoro (N. 20).

FRASCARA, *segretario*. Ne dà lettura.

FILOMUSI-GUELFI, relatore. Rileva che nell'epigrafe della legge è già chiaramente determinato lo scopo della legge stessa.

Il disegno di legge porta una deroga al principio generale delle concessioni per appalto.

Questa deroga si fa a favore delle Cooperative agrarie e delle Società cooperative di produzione o di lavoro, che sono le forme economiche le quali possono, se non eliminare, attenuare almeno i mali della società moderna.

Le ragioni per le quali si estendono i limiti di concessione oltre il periodo di nove anni, sono anche esse chiaramente indicate nella relazione che accompagna il disegno di legge; e ad esse non si può fare a meno di aderire pienamente; tuttavia l'Ufficio centrale desidera:

1° che sia dichiarato dal Governo che la legge si applica ai beni patrimoniali dello Stato e non ai beni demaniali;

2° che la legge verrà applicata ai terreni in pianura e a quelli in montagna, che non siano sottoposti ad usi civici;

3° che la legge si applica anche ai laghi, formati da acqua pubblica, secondo il concetto della nuova legge sulla derivazione delle acque pubbliche;

3° che sia chiarito se le disposizioni della legge siano applicabili ai relitti di mare o arenili, e quale sia il termine di essi, distinguendoli dalla spiaggia, e se sia opportuno di fissarli con legge speciale.

Infine l'Ufficio centrale ha espresso il voto che la materia regolata dall'attuale disegno di legge, passi alla dipendenza del Ministero di industria, commercio e lavoro, il quale provvederà con appositi progetti di legge a regolare più completamente la pesca, sia nei mari, sia nei fiumi, sia nei laghi, tanto pubblici quanto privati (*Bene!*).

PRESBITERIO, presidente dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale ha emesso il voto che tutti gli uffici attinenti alla pesca siano devoluti al Ministero d'industria, commercio e lavoro. Al Ministero di agricoltura si stanno facendo degli studi per l'organizzazione di questi servizi, mentre il Ministero d'industria, commercio e lavoro desidera di averli nella sua giurisdizione.

Questo è anche il suo desiderio, perchè dalla pesca derivano altre molteplici industrie, come la costruzione di naviglio peschereccio e di frigoriferi, l'utilizzazione dei residui della pesca ecc. E non si capisce perchè la funzione di sovraintendere alla pesca debba essere affidata al Ministero di agricoltura, anzichè a quello dell'industria.

Egli ha sempre seguito con interesse le sorti della classe dei pescatori, i quali sono circa 100,000 in Italia.

Il miglior sistema sarebbe quello di istituire una Direzione generale, o un Ispettorato, dal quale dovrebbero dipendere alla loro volta due direttori: uno per la pesca nelle acque del mare e uno per quelle di terra; direttori non burocratici, ma competenti, coadiuvati dal minor numero possibile di personale.

La Direzione generale dovrebbe dipendere dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, ma avere un bilancio a sè. Si dovrebbe poi istituire qualche ufficio nei principali centri pescherecci, degli Istituti scientifici per l'allevamento e la sorveglianza, delle scuole professionali.

Questo ordinamento è seguito dagli Stati Uniti con molto profitto.

Bisogna naturalmente abolire le leggi e tutte le Commissioni consultive, ora esistenti, che non hanno mai dato utile frutto, per la loro costituzione sbagliata, e perchè il Governo non ha mai dato loro i mezzi necessari per funzionare.

Secondo un'informazione letta nei giornali, i servizi della pesca sarebbero già stati assegnati all'agricoltura. Egli teme che questa decisione dipenda dal fatto che l'on. Cermenati è un cultore delle acque del suo collegio elettorale.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Lo Scià di Persia a Roma. — L'altrieri è giunto a Roma alle ore 15, col seguito, S. M. lo Scià di Persia, Ahmed Mahkadiaz, in treno speciale, proveniente da Parigi.

Alla stazione di Termini, adorna di vessilli italiani e persiani e di piante ornamentali, prestavano servizio d'onore vari reparti di truppa delle diverse armi, di carabinieri e guardie regie e municipali. Gran folla, trattenuta a stento dai cordoni militari, si assiepava nelle vicinanze.

Man mano che si avvicinava l'ora dell'arrivo giungevano le rappresentanze del Senato, della Camera dei deputati, delle autorità cittadine civili e militari e la legazione persiana di Roma.

Alle 14,45 giunse in automobile Sua Maestà il Re, accompagnato dal generale Cittadini e accolto da vivi applausi, ai quali rispondeva col saluto militare.

Alle 15 precise il treno, accolto dal suono dell'inno nazionale persiano, entrò sotto la tettoia. L'incontro dei due Sovrani fu cordialissimo. Nella sala Reale ebbero luogo le presentazioni d'uso, dopo le quali i Sovrani e i seguiti uscirono sul piazzale, fra entusiastici applausi, mentre le truppe presentavano le armi e le musiche militari alternavano gli inni delle due nazioni italiana e persiana.

I Sovrani, preso posto nell'automobile reale, iniziarono un imponente corteo.

Il percorso, fra doppio cordone di truppa che a stento tratteneva la folla acclamante, fu grandioso, solenne. In piazza del Quirinale la folla che vi si era riunita acclamò nuovamente ai Sovrani.

Nel pomeriggio l'ospite augusto, accompagnato dal generale Giardino, si recò a palazzo Margherita ad ossequiare S. M. la Regina Madre.

Alla sera ebbe luogo alla Reggia un pranzo di gala in onore dello Scià. Vi sledevano le Loro Maestà e l'augusta Famiglia, i ministri, le autorità civili e militari, le dame e i gentiluomini di Corte.

S. M. il Re, allo *champagne*, rivolse un cordiale saluto all'ospite augusto, esprimendo voti di felicità e prosperità alla Persia.

S. M. lo Scià rispose ringraziando ed esprimendo la sua personale ammirazione per il Sovrano e la nazione italiana che difesero la causa della giustizia e del diritto.

Rinnovando gli auguri e le espressioni di simpatia, lo Scià levò il bicchiere salutando il Sovrano, Sua Maestà la Regina e l'augusta Famiglia Reale, manifestando voti di felicità e prosperità per i Sovrani e per il vittorioso popolo d'Italia.

Sua Maestà il Re e lo Scià di Persia, ieri mattina, si recarono a Castel Sant'Angelo, dove passarono in rivista una rappresentanza di tutte le truppe del presidio e visitarono lo storico museo del genio militare, testè riordinato.

La Missione giapponese, ospite gradita di Roma, venne ricevuta l'altrieri in Campidoglio dal sindaco on. senatore Apolloni. Prestavano servizio d'onore i vigili e le guardie municipali e dinanzi al palazzo dei Musei stavano schierati, oggetto di simpatia e di ammirazione, i cento cadetti della marina militare giapponese venuti a Roma colla Missione.

Alle ore 11,30, accolta al suono della Marcia Reale, giunse in automobile la Missione alla quale mossero incontro il sindaco senatore Apolloni, S. E. il ministro della marina on. Sechi, l'on. senatore Lanciani, il generale Bompiani, alcuni assessori e consiglieri comunali.

Il sindaco rivolse, in lingua inglese un caldo saluto agli ospiti al quale rispose l'ammiraglio Koriunci ringraziando e inneggiando alla gloria di Roma.

La Missione offrì al sindaco alcuni ricchi doni di arte giapponese, e quindi, accompagnata dal sindaco visitò con vivo interessamento i Musei.

Un lauto rinfresco venne offerto agli ospiti, mentre la banda municipale capitolina eseguiva uno scelto programma.

L'Ambasciata di Francia comunica:

« L'Ambasciata di Francia è stata autorizzata dal suo Governo a dare tutta la pubblicità possibile alla nota da esso comunicata all'*Agenzia Havas*, nella quale è detto che i documenti pubblicati da alcuni giornali italiani circa un preteso progetto di alleanza fra la Francia e la Jugoslavia costituiscono un falso. Nessun negoziato vi è stato fra il Governo della Repubblica ed il Governo Jugoslavo per stabilire un accordo di questo genere ». Questa dichiarazione, la di cui nettezza non lascia nulla a desiderare, annienta la sostanza di una informazione che poggia su documenti apocrifi che costituiscono una manovra audace e calunniosa ».

TELEGRAMMI "STEFANI"

WASHINGTON, 12. — Il segretario per il tesoro Houston ha dichiarato che l'aiuto finanziario fornito dagli Stati Uniti all'Europa ammonterà probabilmente, compreso il prestito di guerra e il prestito privato, un totale di quattro miliardi.

PARIGI, 13. — Si ha da Londra: Il presidente del Consiglio francese, Millerand, ha fatto ai giornalisti un'esposizione delle trattative della giornata.

Nella mattinata il Consiglio supremo ha approvato il testo della risposta alla Germania circa la consegna dei colpevoli e quello della risposta all'Olanda a proposito della estradizione dell'ex-kaiser.

Nel pomeriggio il Consiglio ha accordato all'Ungheria una nuova proroga di una settimana ed ha quindi iniziato l'esame della questione adriatica.

Anche il maresciallo Foch ha assistito alla seduta pomeridiana.

Domani il Consiglio supremo comincierà lo studio dei principi generali su i quali si baserà il trattato di pace con la Turchia.

Millerand ha accennato alla mancata esecuzione da parte della Germania di alcune clausole del trattato di pace.

Il Governo francese, ha dichiarato Millerand, ha un credito di carbone sulla Germania, e tale debito è esigibile. Io ne ho richiesta l'esecuzione ed ho informato gli alleati di questa richiesta.

Ho dichiarato alla Conferenza degli ambasciatori che ciascuno Stato che abbia un credito sulla Germania dove agire per ricuperarlo in via diretta.

Io intendo di servirmi dei mezzi che l'art. 429 del trattato di pace mette a disposizione.

Quanto alla sospensione della proroga dell'occupazione militare da parte degli Alleati non sono state mosse osservazioni.

La partenza di Millerand è stata definitivamente fissata per domenica mattina.

Le prossime sedute del Consiglio della Società delle Nazioni saranno tenute a Roma.

LONDRA, 13. — Il Ministero della guerra conferma che l'ammiraglio Kolciak e Popolaieff, già primo ministro del governo di Omsk furono fucilati per ordine del Comitato rivoluzionario militare di Irkutsk.

LONDRA, 13. — Il generale conte Cavan, in un discorso pronunciato iersera a Londra, ha fatto calorosi elogi delle truppe italiane, le quali, egli ha detto, eguagliano le migliori ed ha soggiunto che il generale Diaz, nell'attacco che condusse al crollo dell'esercito austriaco, dette prova di una genialità e di una scienza militare che lo pongono fra i più grandi capitani del mondo.

PARIGI, 13. — Una nota dell'*Agenzia Havas* dice:

I documenti pubblicati da alcuni giornali italiani circa un preteso progetto di alleanza fra la Francia e la Jugoslavia, costituiscono un falso.

Nessun negoziato vi è stato fra il governo della repubblica ed il governo jugoslavo per stabilire un accordo di questo genere.

PARIGI, 13. — Secondo notizie qui giunte da Belgrado, la situazione estera creata dalla questione adriatica, ha provocato nuove conversazioni fra il governo e i partiti di opposizione per la costituzione di un gabinetto di concentrazione.

Queste conversazioni non hanno avuto alcun risultato.

Il principe reggente ha convocato i capi dei vari partiti per trovare un terreno di intesa.

Se anche questo tentativo dovesse fallire, il governo sarebbe costretto a dare le dimissioni, a meno che il principe non sciolga la Skupcina.

PARIGI, 13. — Si ha da Londra: Il Consiglio supremo ha inviato una lettera a Trumbic circa l'attitudine degli jugoslavi relativamente alla questione adriatica.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TURIMO RAFFAELE *gerente responsabile*.